

COMUNE di DUE CARRARE

Provincia di Padova

Via Roma n. 74

35020 DUE CARRARE (PD)

**Protocollo condiviso di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro**

**Integrazione al Documento
di Valutazione dei Rischi**

Rev. n. 01 del 16.09.2020

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 2 di 15

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
SCOPO	3
1-INFORMAZIONE.....	3
2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI	4
3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI.....	6
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE	6
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI.....	7
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	8
7-GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...).....	10
8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)	11
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	11
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE	11
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA	12
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS.....	14
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE	15

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 3 di 15

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente protocollo è basato sulle indicazioni istituzionali e, in alcune sue parti, sarà suscettibile di modifiche, in base all'evoluzione degli scenari e alle disposizioni/informazioni/indicazioni emanate dalle autorità.

Per la redazione del presente protocollo sono state prese in considerazione le indicazioni contenute:

- nel Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", siglato tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali
- nella Direttiva n. 2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione avente "Oggetto: indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"
- nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 14/03/2020, integrato il 24/04/2020;
- nel "Protocollo d'intesa regionale territoriale, sottoscritto in data 1° aprile 2020 dalla Regione del Veneto, dall'ANCI Veneto, dall'UPI Veneto e unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali regionali, per la definizione di Linee Guida applicabili a contrasto della diffusione del COVID-19 nell'ambito delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale del Veneto" (ALLEGATO A DGRV n. 412 del 07 aprile 2020);
- nelle ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- ogni altra disposizione successivamente emanata

SCOPO

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, per il Comune di Due Carrare, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo costituisce integrazione al Documento di Valutazione del Rischio per quanto riguarda la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il presente protocollo, sarà distribuito ai lavoratori (dipendenti e collaboratori) come informativa in merito alle misure da adottare per perseguire gli obiettivi di cui sopra, ad integrazione delle informazioni affisse. Sarà distribuito inoltre ad amministratori politici che accedono di frequente nei locali del Municipio.

Il presente documento è stato condiviso con il Sig. Marco Salvo, RLS del Comune di Due Carrare (PD).

1-INFORMAZIONE

L'Amministrazione espone presso i propri uffici le informazioni di prevenzione rese note dalle autorità competenti e ne curano la pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 4 di 15

L'Amministrazione continua a diffondere in tempo reale o comunque con la massima celerità tra i propri dipendenti, anche utilizzando gli strumenti telematici di comunicazione interna (come ad esempio: sito internet, intranet, newsletter, messaggistica per telefonia mobile), le informazioni disponibili, con particolare riferimento alle misure di protezione personale rinvenibili sul sito del Ministero della Salute, verificandone costantemente gli aggiornamenti.

L'Amministrazione continua a sensibilizzare i dipendenti che dovessero presentare sintomi, anche lievi, che possono essere indicativi di eventuale infezione, quali febbre, tosse, difficoltà respiratoria, stanchezza, dolori muscolari, ad evitare di accedere direttamente alle strutture di Pronto Soccorso del SSN rivolgendosi, invece, telefonicamente al proprio medico curante o al numero nazionale di emergenza 112 o al numero verde 1500 del Ministero della Salute.

L'Amministrazione, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri negli edifici circa le disposizioni delle Autorità, affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali dell'edificio, appositi depliant informativi.

In particolare le informazioni riguardano:

- Il divieto di recarsi sul posto di lavoro e di accedere alle strutture comunali in caso di:
 - sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 °C
 - quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al COVID-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto
 - provenienza negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
 - ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, l'isolamento ha durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto
 - ingresso o rientro in Italia da paesi per i quali l'autorità competente ha previsto divieto od obblighi particolari quali l'isolamento fiduciario.
- I dipendenti affetti da patologie croniche, con multimorbilità o rilevanti disabilità, potranno accedere agli uffici previa valutazione da parte del Medico Competente
- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5 °C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso presso i locali (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

2-MODALITA' DI INGRESSO NEGLI EDIFICI

Accesso del pubblico agli edifici

- Le attività di ricevimento del pubblico o di erogazione diretta dei servizi al pubblico, relativamente alle attività indifferibili, sono prioritariamente garantite con modalità telematica o comunque con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici (ad es. appuntamento telefonico o assistenza virtuale)
- Nei casi in cui il servizio non possa essere reso con le predette modalità, gli accessi agli uffici e alle sedi istituzionali, sono scaglionati, anche mediante prenotazioni di appuntamenti, e deve essere assicurata la frequente areazione dei locali

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 5 di 15

- All'ingresso dei luoghi di lavoro sarà rilevata la temperatura corporea dell'utenza esterna
- Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37,5° C non sarà consentito l'accesso dell'utente
- Le persone esterne (utenti, amministratori, fornitori, manutentori, ecc.) devono essere sempre muniti di apposita mascherina correttamente posizionata nel rispetto delle raccomandazioni nazionali e regionali, in caso contrario non sarà loro consentito l'accesso agli edifici
- In caso di copresenza di lavoratori e persone esterne (utenti, amministratori, fornitori, manutentori, ecc.) all'interno dello stesso ambiente dovrà essere mantenuta tassativamente, tra le persone una distanza interpersonale di almeno 1 metro e l'utilizzo della mascherina e dei guanti monouso o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- L'Amministrazione predispone per ogni ufficio che riceve utenti esterni postazioni dotate di appositi schermi protettivi in plexiglass da installare sulla scrivania
- L'Amministrazione limita l'accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l'ingresso nei soli casi necessari all'espletamento delle attività indifferibili e in ogni caso attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali
- Si raccomanda negli uffici per il ricevimento del pubblico di evitare il sovraffollamento dei locali e assicurare la frequente aerazione degli stessi e, ove possibile, fare accedere una persona alla volta allo sportello

Accesso del personale

- Il personale, prima di recarsi al lavoro dovrà effettuare, sotto la propria responsabilità e presso la propria abitazione, il controllo della temperatura corporea, nel caso di temperatura maggiore a 37,5 °C dovrà rimanere presso il proprio domicilio e seguire le indicazioni previste dalle autorità sanitarie
- Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro sarà sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5 °C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate presso il locale (ufficio del Sindaco) e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede o comunque in altri, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante o l'autorità sanitaria e seguire le indicazioni fornite.

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19"); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 6 di 15

- L'ingresso nei locali di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza

3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- È fatto divieto di accesso all'edificio ai fornitori esterni se non per quelli che abbiano da svolgere attività lavorative improrogabili
- Per i fornitori esterni ai quali è consentito l'accesso rimangono valide le indicazioni riportate al precedente punto 2 e quelle per la circolazione della popolazione tra cui, in particolare:
 - divieto, da parte di chi ha sintomi quali febbre (maggiore di 37,5 °C), tosse, raffreddore, di spostarsi dal proprio domicilio
 - Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
 - Divieto di spostarsi dal proprio domicilio a lavoratori che negli ultimi 14 giorni, provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS
- Qualora ammesso, l'accesso all'edificio sarà concordato e programmato mediante appuntamento
- Qualora ammesso, l'accesso all'edificio è comunque vincolato al mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro e nell'utilizzo della mascherina chirurgica o FFP2 e dei guanti monouso o garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- Divieto per i predetti Dispositivi di Protezione Individuali, di smaltimento all'interno dell'edificio salvo accordi diversi con il Datore di Lavoro oppure suo referente
- Obbligo di utilizzare esclusivamente i propri strumenti di lavoro (es. penne, telefono, tablet, attrezzature manuali o elettriche necessarie allo svolgimento dell'attività, etc). È quindi vietato scambiare con altri lavoratori gli strumenti di lavoro
- Divieto di toccare superfici non strettamente necessarie all'intervento richiesto, al fine di ridurre quanto possibile il rischio di contaminazione.
- All'interno dei locali non sono individuati servizi igienici per gli esterni.
- Nell'ottica di avere una immediata tracciabilità delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro, l'ingresso sarà registrato attraverso modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, a cura del responsabile dell'ufficio interessato dall'attività del fornitore
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso edificio (ad esempio addetti alle pulizie) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti

Accesso dei fornitori esterni al cimitero

- Per i fornitori esterni rimangono valide le indicazioni di cui al punto precedente

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE

- L'Amministrazione cura che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti, secondo le indicazioni Rapporto ISS COVID-19, n. 5/2020 a cui si rimanda

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 7 di 15

per altre indicazioni. Tali indicazioni saranno fornite anche all'impresa che si occupa della delle pulizie, chiedendone il rispetto

- L'Amministrazione assicura la pulizia e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
- L'Amministrazione in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia
- Si garantisce la sanificazione periodica di tutte le superfici orizzontali degli uffici utilizzando prodotti disinfettanti a base di cloro o di alcool o presidi medico chirurgici o prodotti biocidi. In particolare, sono oggetto di pulizia le attrezzature di ufficio di uso comune, le maniglie delle porte, i corrimani, interruttori della luce
- Si garantisce la disinfezione periodica degli ascensori, dei bagni, sale riunioni, aree comuni e di svago
- Il personale, al termine dell'orario di lavoro dovrà lasciare le scrivanie e le postazioni di lavoro il più possibile sgombrare, in modo da consentire un'adeguata pulizia e sanificazione
- Al termine di ciascun utilizzo delle sale comuni (ad esempio sala giunta, sala riunioni, ecc.) garantire il ricambio d'aria e la pulizia

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- L'Amministrazione rende disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene e la pulizia della cute, quali ad esempio soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione
- È obbligatorio che le persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- Sono posizionati dispenser fissi per la distribuzione di gel disinfettante nei luoghi di accesso dall'esterno per permettere a tutti di disinfettare adeguatamente le mani prima dell'arrivo presso gli uffici
- Sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, quali sapone, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani, salviette asciugamani monouso
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone (il lavaggio deve essere accurato per almeno 60 secondi), secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa, in alternativa al lavaggio con acqua e sapone, è possibile utilizzare un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%)
- Utilizzare asciugamani di carta ed usa e getta
- Osservare le misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità.
- Osservare la cartellonistica predisposta e affissa all'interno dei locali ed in particolare all'ingresso dei servizi igienici
- Il personale dovrà porre particolare attenzione alla costante, frequente e corretta igiene delle mani (lavaggio con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica), raccomandata soprattutto:
 - prima e dopo il contatto interpersonale;
 - dopo il contatto con liquidi biologici;

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 8 di 15

- dopo il contatto con le superfici;
 - all'arrivo negli edifici;
 - ad ogni cambio attività;
 - prima e dopo l'utilizzo dei servizi igienici;
 - prima e dopo l'utilizzo di strumenti o di attrezzature di uso promiscuo;
 - prima e dopo essere montato sugli automezzi
 - prima di lasciare gli edifici.
- Al personale che opera in esterno sono stati consegnati soluzioni idroalcoliche personali da tenere sempre con sé ed è raccomandata per le attività svolte esternamente al magazzino/su strada/presso i cimiteri, la frequente pulizia delle mani con tali soluzioni idroalcoliche, secondo le indicazioni riportate nella cartellonistica affissa in spogliatoio
- I DPI monouso utilizzati dal personale, fazzoletti di carta, salviette di carta, salviette igienizzanti, l'eventuale materiale monouso utilizzato per la pulizia, ecc. dovrà essere collocato in appositi sacchetti da conferire alla raccolta indifferenziata. A tal fine anche gli automezzi di servizio sono dotati di sacchi in plastica

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale
- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- il **personale degli uffici** sarà dotato:
 - di mascherine chirurgiche;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
- il **personale del Magazzino Comunale** sarà dotato:
 - di mascherine chirurgiche o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
- il **personale tecnico** (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:
 - di mascherine chirurgiche;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
- il **personale dei servizi sociali** (che effettua attività in esterno) sarà dotato di:
 - di mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiere di protezione;
 - di camici monouso.
- il **personale della Polizia Locale** sarà dotato di:
 - mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
 - di occhiali o visiera di protezione;
 - di tuta monouso;
- il **personale addetto ai servizi scolastici** (attraversamento strada, accompagnamento bus, accoglienza anticipata) sarà dotato di:
 - mascherine chirurgiche e/o FFP2;
 - di guanti monouso e/o idoneo prodotto igienizzante per il lavaggio delle mani;
- I lavoratori che condividono spazi comuni dove non è possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, dovranno utilizzare la mascherina chirurgica

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 9 di 15

- I lavoratori che si rapportano con utenti, amministratori, manutentori e/o fornitori devono utilizzare la mascherina chirurgica, i guanti monouso o - in alternativa ai guanti - garantire l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- Il personale in servizio esterno sul territorio che si dovesse relazionare con terzi dovrà sempre mantenere una distanza di almeno 1 metro, o quelle previste dalle disposizioni emanate (Governo, Regione) tra sé e l'utente e dovrà indossare mascherina FFP2 o chirurgica, guanti monouso e a seconda del tipo di intervento e di soggetto visiera o occhiali protettivi, oltre agli eventuali DPI necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa
- Il personale dovrà maneggiare le attrezzature di uso promiscuo utilizzando i guanti monouso o provvedendo immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante
- Il personale dovrà maneggiare i documenti o le attrezzature di uso promiscuo o altro materiale/attrezzature di terzi solo in caso di estrema necessità, ovvero quando tale attività sia indifferibile, ed in questo caso, dovrà utilizzare i guanti monouso o provvedere immediatamente al termine della manipolazione all'igienizzazione delle mani mediante prodotto igienizzante;
- Il personale in servizio esterno sul territorio dovrà sempre evitare inutili contatti fisici con l'utenza, se ciò dovesse avvenire accidentalmente dovrà detergere immediatamente le mani con l'apposito detergente disinfettante in gel in dotazione
- Nel caso di accesso ad abitazioni private per eventuali controlli, il personale dovrà indossare mascherina FFP2 o chirurgica, guanti monouso o - in alternativa ai guanti - garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante e visiera o occhiali protettivi, pretendere che le persone presenti indossino una mascherina, evitare di toccare le superfici
- Nei casi come TSO ed ASO, quando l'intervento fosse richiesto per il contenimento fisico di soggetti in evidente stato di agitazione psicomotoria, con pericolo di colluttazione, si dovranno sempre utilizzare preventivamente, oltre ai dispositivi sanitari di protezione individuale (filtranti facciali FFP2 o FFP3 ed i guanti monouso/guanti antitaglio, gli occhiali protettivi a mascherina) anche i mezzi di protezione previsti per l'esecuzione dei TSO ed ASO
- Nel servizio esterno il personale dovrà adottare le precauzioni contenute nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 9335 del 18 marzo 2020 ed eventuali successive integrazioni e modifiche che si intende parte integrante del presente provvedimento
- Il personale addetto ai servizi di attraversamento strada dovrà indossare la mascherina chirurgica e dovrà provvedere ad igienizzarsi periodicamente le mani con idoneo prodotto igienizzante
- Il personale addetto alla accoglienza anticipata dovrà indossare il facciale filtrante FFP2 durante tutto il servizio e dovrà provvedere ad igienizzarsi periodicamente le mani con idoneo prodotto igienizzante, salvo eventuali ulteriori indicazioni maggiormente restrittive da parte dell'Istituto scolastico
- Il personale addetto all'accompagnamento su scuolabus dovrà indossare il facciale filtrante FFP2 durante tutto il servizio e dovrà provvedere ad igienizzarsi periodicamente le mani con idoneo prodotto igienizzante
- Si ricorda comunque l'uso dei DPI già previsti dalla specifica mansione (scarpe antinfortunistiche, otoproiettori...): nell'ipotesi che qualche DPI venisse utilizzato da più lavoratori, questi dovranno essere sanificati al termine del loro utilizzo da parte di chi li ha utilizzati
- Al termine dell'utilizzo dei DPI non monouso provvedere alla sanificazione degli stessi

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 10 di 15

7-GESTIONE SPAZI COMUNI (SPOGLIATOI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

- Le amministrazioni, che mettono a disposizione dei lavoratori spazi comuni, devono garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale (c.d. distanza droplet) e comunque adottare apposite misure di turnazione tali da evitare l'assemblamento di persone
- L'accesso agli spazi comuni, alle aree di attesa, ed agli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione o aerazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano
- In particolare:
 - 1) all'interno dei servizi igienici e antibagno e dello spogliatoio le persone potranno entrare solo se è possibile il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano, riducendo al minimo il tempo di sosta all'interno;
 - 2) l'accesso all'ascensore è consentito ad una sola persona alla volta; allo scopo è stata affissa, ad ogni piano, esternamente all'ascensore ed all'interno della cabina idonea segnaletica informativa; l'utilizzo della tastiera è consentito solo tramite l'uso di salviette igienizzanti disponibili all'interno dell'ascensore;
 - 3) l'accesso alle aree distributori di bevande e snack è consentito ad una sola persona alla volta nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro ed è vietato trattenersi nei momenti successivi alla conclusione della consumazione;
 - 4) Divieto di assemblamento nelle aree esterne della Sede e obbligo al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti
- Si provvederà alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie
- L'utilizzo delle auto di servizio è consentito con le seguenti limitazioni:
 - utilizzo da parte di conducente e dei trasportati di mascherine; le mascherine del conducente e dei trasportati devono essere necessariamente dello stesso tipo ovvero con lo stesso potere filtrante
 - numero massimo di passeggeri, incluso il conducente pari alla metà arrotondata per difetto alla capacità massima del veicolo
- Per l'utilizzo degli automezzi in dotazione dei operai manutentori obbligo di utilizzare la mascherina e mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Utilizzo di due automezzi nel caso di squadra operativa composta da più di due persone
- Durante la guida dei veicoli è buona norma, favorire per quanto possibile, il ricambio dell'aria nell'abitacolo mantenendo i finestrini parzialmente abbassati;
- Prima di utilizzare l'automobile di servizio aprire completamente tutte le portiere della cabina o dell'abitacolo ed assicurare un abbondante e prolungato ricambio d'aria
- Assegnazione individuale di attrezzature di lavoro, compresi gli automezzi. Quando non fosse possibile, sarà garantita la presenza di detergente/disinfettante per pulire le parti a contatto (ad es. sedili, volante, pomello del cambio, maniglie, pulsantiere, e comandi in genere) ed il personale prima di utilizzarle dovrà provvedere alla disinfezione
- Effettuazione di una ciclica sanificazione completa delle auto e automezzi di servizio

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 11 di 15

8-ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

- Limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'Amministrazione:
 - a) nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, ha individuato le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili
 - b) Oltre a fare ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa:
 - 1) limita la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività di cui al punto a);
 - 2) adotta forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;
 - 3) assicura prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento
 - c) Ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, ha adottato strumenti alternativi quali:
 - 1) la rotazione del personale;
 - 2) la fruizione degli istituti di congedo;
 - 3) la fruizione della banca ore o istituti analoghi;
 - 4) la fruizione delle ferie pregresse;
 nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.
- Nel caso di necessarie missioni o visite a domicilio per consegna materiale all'utenza (quali libri, documenti, o altro), il dipendente, assicurando sempre la distanza di sicurezza, utilizza obbligatoriamente i dispositivi di sicurezza (mascherine e guanti monouso o - in alternativa ai guanti - garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante);
- Nel caso di visite a cantieri e/o sopralluoghi necessari, il dipendente adotta gli stessi standard al punto precedente.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, ecc.)
- Divieto di assembramento in prossimità dei timbratori e obbligo al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

- L'amministrazione, nell'ambito delle attività indifferibili, svolge ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento
- Gli spostamenti all'interno degli edifici devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 12 di 15

- È vietato l'accesso a locali diversi dal proprio prediligendo comunicazioni da remoto (telefono, email, ecc.), se ciò non fosse possibile va sempre rispettata la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra i presenti
- Organizzare l'attività e la turnazione in modo che all'interno dei singoli uffici o locali sia presente una sola persona; qualora per motivi organizzativi non sia possibile è stata rivista la disposizione delle postazioni di lavoro in modo da evitare distanze inferiori a 1 metro
- Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali e l'utilizzo di mascherine e guanti mono uso o - in alternativa ai guanti - garantendo l'igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante
- Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
- L'amministrazione promuove la formazione del personale in modalità e-learning e il ricorso alle riunioni con modalità telematica ove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- Le amministrazioni, nei casi in cui propri dipendenti risultino positivi al virus, attivano procedure di immediata sanificazione e disinfezione degli ambienti.
- Laddove si verifichi un caso di positività al COVID-19 di un dipendente o di eventuale cittadino/utente che ha avuto recente accesso agli spazi di un'amministrazione, si procederà alla chiusura della stessa amministrazione per almeno 24 ore ai fini dello svolgimento delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali interessati secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione e all'adozione di tutte le misure prescritte in caso di esposizione al contagio
- Si garantirà, in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al pervenire di sintomi riconducibili al COVID-19, alla riservatezza e alla dignità del lavoratore interessato dalla misura preventiva. Tali garanzie peraltro devono esser riconosciute anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto lavorativo, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19
- Nel caso in cui una persona presente nell'Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'Amministrazione procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- L'amministrazione collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente all'interno degli edifici che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 13 di 15

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Amministrazione potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'edificio, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

Il "Contatto stretto" (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Si riportano di seguito alcuni **scenari plausibili**, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione, eventualmente da integrare avvalendosi della collaborazione del Medico Competente, anche nell'ambito di iniziative di informazione/formazione:

- **Lavoratore sottoposto alla misura della quarantena che non rispettando il divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimora si presenta al lavoro:**
non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici), dandone contestuale informazione alle autorità competenti.
- **Lavoratore che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 che si presenta al lavoro:**
tale soggetto verosimilmente è già noto all'Azienda Sanitaria Locale e dovrebbe essere già stato posto in isolamento domiciliare; si raccomanda comunque di non adibire ad attività lavorativa; deve essere fornita e fatta indossare tempestivamente una mascherina chirurgica e deve essere data indicazione di tornare e rimanere presso la propria abitazione o dimora (con il divieto di utilizzare mezzi di trasporto pubblici) e di contattare il proprio medico di medicina generale o il servizio di continuità assistenziale, anche ai fini della certificazione dell'eventuale stato di malattia; finché il soggetto permane all'interno dell'azienda, si deve assicurare che rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri soggetti presenti (lavoratori, visitatori).
- **Lavoratore che, inizialmente asintomatico, durante l'attività lavorativa sviluppa febbre e sintomi respiratori (tosse e difficoltà respiratoria):**

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 14 di 15

gli addetti al primo soccorso aziendale, una volta adeguatamente formati, ad integrazione di quanto già stabilito nei piani di emergenza aziendali, dovranno indossare e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica, far allontanare dai locali eventuali altri lavoratori o utenti presenti e contattare il 118.

– **Lavoratore asintomatico durante l'attività lavorativa che successivamente sviluppa un quadro di COVID-19:**

non è previsto alcun adempimento a carico del datore di lavoro (o suoi collaboratori), se non collaborare con l'azienda sanitaria territorialmente competente mettendo a disposizione le informazioni in proprio possesso al fine dell'identificazione di eventuali contatti; gli eventuali contatti saranno inclusi in uno specifico percorso di sorveglianza da parte dell'azienda sanitaria territorialmente competente, che comprende anche l'isolamento domiciliare per 14 giorni dall'ultimo contatto avvenuto.

In tal caso, andrà tempestivamente disposta la pulizia e la disinfezione degli ambienti frequentati dal soggetto.

– **Lavoratore in procinto di recarsi all'estero in trasferta lavorativa (qualora consentito ai sensi dei provvedimenti nazionali):**

disporre che il Servizio di Prevenzione e Protezione acquisisca le informazioni più aggiornate sulle aree di diffusione del SARS-CoV-2 disponibili attraverso i canali istituzionali⁵ al fine di valutare, in collaborazione con il medico competente, il rischio associato alla trasferta prevista.

Inoltre, si ritiene importante che prima della partenza il lavoratore sia informato in merito alle disposizioni delle autorità sanitarie del paese di destinazione.

– **Lavoratore in procinto di rientrare dall'estero da trasferta lavorativa:**

disporre che il lavoratore rientrante in Italia da aree a rischio epidemiologico informi tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, per l'adozione di ogni misura necessaria, compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
- Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
- La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
- Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro ed il RLS.
- Il medico competente segnala all'amministrazione situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'amministrazione provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori
- Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del

Comune di Due Carrare Via Roma n. 74	Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro	Rev. n. 01 16 settembre 2020
		Pag. 15 di 15







tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia

- Si rimanda anche a quanto contenuto nelle "Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari" emanate dalla Regione Veneto, www.regione.veneto.it/web/sanita/sicurezza-ambienti-di-lavoro

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente è costituito presso l'amministrazione un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole e l'aggiornamento, in funzione delle modifiche legislative correlate all'emergenza COVID-19, del protocollo di regolamentazione con la partecipazione del RLS.

Due Carrare (PD), 16.09. 2020

I Datori di Lavoro	
Antonio Trollo	
Emanuele Barbetta	
Elisa Dall'O' Polveni	
Alberto Ponzo	
Luigino Quarantin	
Il RLS	
Marco Salvo	
Sottoscrizioni per Integrazione al Documento di Valutazione dei Rischi	
Il Medico Competente	
Michele Padoan	Dot. MICHELE PADOAN Sp. in Medicina del Lavoro
Il RSPP	
Luca Cassina	